

Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e Ricerca, Lavoro

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**UNIVERSITA'**

**PARTI SOCIALI**

**PER DEFINIRE I PROFILI FORMATIVI NEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI LAUREA TRIENNALE E LAUREA MAGISTRALE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (Art. 5 del D.Lgs. 167/2011)**

**INTESA TRA**

Regione Emilia-Romagna

**E**

Confederazione Generale Italiana Lavoro Emilia Romagna (CGIL), Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori dell' Emilia Romagna (CISL), Unione Italiana del Lavoro dell' Emilia Romagna (UIL), Confederazione Nazionale Artigianato dell'Emilia Romagna, Confartigianato Emilia Romagna, Confagricoltura Emilia Romagna, Coldiretti Emilia Romagna, Confcommercio Emilia Romagna, Confesercenti Emilia Romagna, Confcooperative Emilia Romagna, Lega Cooperative Emilia Romagna, Confindustria Emilia Romagna, Confapi Pmi Emilia Romagna

**E**

Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano

Con il parere favorevole della Consigliera regionale di Parità

### **Premesso che**

- il D.lgs. n. 167 del 15/9/2011 “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247.”, ed in particolare l'art. 5 “Apprendistato di alta formazione e di ricerca” dove al co.2 stabilisce che “ La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione é rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.”;
- la L.R. n. 17 del 1/8/2005, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, in particolare agli articoli 30 “Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione” in cui si promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, promuovendo e sostenendo sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente significative e 31 “Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato” in cui si stabilisce che la Regione definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, attraverso anche l'attribuzione di appositi fondi;
- l' “Accordo tra Regione, Università e Parti Sociali per la realizzazione della prima sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento del titolo di Master in attuazione dell'Art. 50 del D.Lgs. 276/2003”, siglato in data 20/04/2005, attraverso il quale sono stati conseguiti nel periodo 2006-2011, risultati positivi dalla sua applicazione, in termini di partecipazione dei diversi soggetti formativi, imprese e università, dei titoli conseguiti in esito dagli apprendisti e di stabilizzazione occupazionale;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 38 del 29/3/2011 (DGR n.296/2011 “ Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296) . (Prot. n. 10158 del 29/03/2011)” individua tra le priorità quella di promuovere la sperimentazione dell'utilizzo dell'alto apprendistato e del dottorato di ricerca nella logica di pieno sviluppo di una formazione che si costruisce con il concorso delle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento;
- il “Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al

conseguimento del titolo di dottore di ricerca nell'ambito dei contratti di alto apprendistato (art.50 D.Lgs. 276/2003).”

- Il “Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” siglato dalla Regione Emilia-Romagna con le Parti Sociali il 30 novembre 2011, in cui viene affermato che il contratto di apprendistato rappresenta il principale strumento di inserimento lavorativo dei giovani.

Dato atto che

la Regione Emilia-Romagna, alla data della sottoscrizione della presente Intesa, ha regolamentato l'acquisizione nel contratto in Alto apprendistato dei titoli Universitari di Master di 1° e di 2° livello e di Dottore di Ricerca, e che non è ancora intervenuta a disciplinare i profili formativi e la durata, per l'acquisizione dei rimanenti titoli di studio universitari;

e che

ritiene che il contratto di apprendistato in alta formazione sia uno strumento privilegiato di intervento per l'occupazione giovanile, perché in grado di fornire alle imprese una risposta alla loro esigenza di competenze ad elevato livello di specializzazione e di rafforzare inoltre, lo spessore conoscitivo e professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mondo del lavoro

#### **Tutto cio' premesso,**

le parti concordano nell'attivare una sperimentazione dell'apprendistato in alta formazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 167/2011 per il conseguimento dei titoli di laurea triennale e laurea magistrale, promuovendo attività che abbiano le seguenti caratteristiche:

1. L'articolazione e la durata del percorso formativo sperimentale sono quelli definiti dalle parti firmatarie nella presente Intesa;
2. Le Università che sottoscrivono la presente Intesa individuano i corsi di laurea ed in tale ambito promuovono l'iniziativa sperimentale ai giovani laureandi, in possesso dei requisiti di età stabiliti dalla normativa vigente, nonché dei crediti formativi stabiliti, che possono essere assunti dalle imprese presso le proprie sedi operative in Emilia Romagna, con contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di laurea e di laurea magistrale ;
3. Le imprese stipulano contratti di apprendistato per l'acquisizione del titolo universitario di laurea triennale e di laurea magistrale con i giovani laureandi, in possesso dei seguenti crediti formativi:
  - Laurea triennale: da un minimo di 100 ad un massimo di 120 CFU
  - Laurea magistrale: da un minimo di 50 ad un massimo di 80 CFU
  - Laurea magistrale a ciclo unico: da un minimo di 200 ad un massimo di 240 CFU

avendo a riferimento la normativa definita dal CCNL per il personale dipendente e gli Accordi stipulati dalle Organizzazioni sindacali e aziendali in

merito, nonché la regolamentazione specifica prevista in contratti di secondo livello.

Ogni Università individuerà, tra il minimo ed il massimo sopra precisati, il numero di crediti che gli studenti devono aver acquisito per poter stipulare il contratto di apprendistato.














Non assume rilievo, ai fini della stipulazione del contratto di apprendistato l'anno di iscrizione dello studente.

4. La durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di laurea e di laurea magistrale, per la sperimentazione oggetto della presente Intesa, non può essere inferiore a dodici mesi e superiore a trentasei mesi.
5. L'obbligo formativo previsto è di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 ore in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente. Per apprendimento formale si intende quanto precisato nelle "Linee guida europee per la validazione dell'apprendimento non formale e informale (European guidelines for validation non-formal and informal learning) Cedefop 2009. Sulla base dei criteri previsti da tali linee guida, la Regione, le Università e le Parti Sociali definiscono l'adozione di sistemi di assicurazione della qualità delle attività di apprendimento formale svolte presso le aziende.
6. Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 25 CFU secondo le determinazioni delle Università. Tali crediti non comprendono quelli acquisiti mediante il superamento di prove di verifica del profitto o di idoneità relative ad attività formative svolte presso le università.
7. L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo, la metodologia adottata finalizzata all'acquisizione delle competenze, le modalità di attuazione dei sistemi di assicurazione della qualità di cui all'art. 5 saranno stabilite successivamente la firma della presente Intesa, tra l'Università e le aziende. Il progetto così definito, che costituisce il piano formativo individuale, è parte integrante del contratto di apprendistato e dovrà descrivere gli obiettivi ed i contenuti dell'azione formativa.
8. Le attività formative di cui al precedente punto 5 devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto al fine di assicurare l' "alternanza studio-lavoro" che caratterizza il contratto di apprendistato ed il completamento del percorso formativo necessario per conseguire il titolo di laurea o di laurea magistrale.
9. Devono essere previste specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati.
10. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di laurea o di laurea magistrale, l'Università attesta le competenze acquisite, tenendo anche conto del percorso formativo svolto presso l'impresa, che potrà essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
11. Un apposito coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, verifica l'andamento della presente sperimentazione, che ha durata biennale.

Bologna, 19 giugno 2012

**LETTO E SOTTOSCRITTO**


**Parti sociali**

CGIL	Simonetta Ponzi	
CISL	Antonio Amoroso	
UIL	Giuliano Zignani	
CNA	Roberto Centazzo	
CONFARTIGIANATO	Barbara Maccato	
CONFAGRICOLTURA	Guido Zama	
COLDIRETTI	Elisabetta Ortolan	
CONFCOMMERCIO	Pietro Fantini	
CONFESERCENTI	Marco Pasi	
CONFCOOPERATIVE	Alessandro Monzani	
LEGA COOPERATIVE	Igor Skuk	
CONFINDUSTRIA	Paolo Maggioli	
CONFAPI PMI	Andrea Parmeggiani	

**Università**

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA	Prorettore Vicario Emilio Ferrari	
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA	Rettore Aldo Tomasi	
UNIVERSITA' DI PARMA	Rettore Gino Ferretti	
UNIVERSITA' DI FERRARA	Rettore Pasquale Nappi	
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	Direttore sede di PC e CR Mauro Balordi	
UNIVERSITA' POLITECNICO DI MILANO	Direttore Generale Graziano Dragoni	

**Regione Emilia-Romagna**

ASSESSORATO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ E RICERCA, LAVORO	Assessore Patrizio Bianchi	
--	-------------------------------	---